

Relazione conclusiva Consociatio

Eminenze Reverendissime,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori, studenti,
Signore e Signori,

1. Premessa d'inquadramento

Sarebbe ingenuo e pretenzioso fare un riepilogo o una sintesi dei lavori di questi giorni. L'intensità del programma, il calore e la vivacità degli scambi (soprattutto a livello interpersonale) e la quantità (e spero soprattutto la qualità) degli apporti¹ ad ogni modo dimostrano senz'altro la vitalità e fecondità della scienza canonistica che fa parte delle finalità della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*. Solo la pubblicazione (che cercheremo di avviare sollecitamente), lo studio e l'approfondimento critico degli atti permetterà di valutare appieno il reale contributo e l'influsso del XVI Congresso Internazionale. Ritengo tuttavia che sia stato scongiurato il rischio non troppo remoto di un consesso meramente celebrativo o circostanziale.

In questa sede mi limiterò pertanto a delineare solo la trama o l'ordito di fondo nell'ispirazione e organizzazione del convegno e ad abbozzare, quindi, alcune suggestioni o provocazioni desumibili dalle tematiche e riflessioni affrontate.

Il centenario del primo Codice canonico non ha costituito tanto l'occasione o il fine della nostra speculazione quanto lo stimolo o il punto di partenza per un

¹ Agli interventi dei 38 relatori previsti dal programma, bisogna aggiungere anche la trentina di comunicazioni presentate.

dibattito aperto e integrato nella cultura giuridica attuale². L'*idea centrale* è stata di non proporre uno studio antiquario o reliquiario del *Codex* ma di cercare di esaminare un fenomeno (la codificazione in generale) e i suoi sviluppi epistemologici; molti dei problemi che emersero nella redazione del CIC tra l'altro, in qualche maniera, si sono riproposti in seguito. La codificazione piano-benedettina ha segnato comunque uno snodo essenziale nel diritto canonico e nel dialogo con i sistemi secolari³. La nota affermazione secondo cui "il Codice del 1917 nacque vecchio" andrebbe pertanto meglio compresa e ponderata⁴. Resta probabilmente una questione aperta e insoluta – dipende in buona parte dai punti di vista (ecclesiologico o epistemologico) – se si tratta dell'esito o suggello di una tappa o del consapevole inizio di una nuova fase. Sta di fatto che il modo di intendere e di studiare lo *ius canonicum* è stato profondamente influenzato e condizionato dallo "avvento" del CIC 1917⁵. Al di là dei limiti del testo (ulteriormente ribaditi in apertura dei lavori dal prof. Fantappiè), sono stati decisivi e largamente penalizzanti il contesto e la ricezione dell'opera codificatrice⁶. Mi piace ribadire che l'approccio storico non è una forma di ossequio o rispetto per la monumentale impresa gasparriana, è una necessità ed esigenza di rigore e penetrazione del presente. L'analisi proprio per favorire l'interdisciplinarietà giuridica non poteva ovviamente non considerare le radici della canonistica classica e la genesi dei modelli secolari. La tradizione canonica ha sempre aiutato a comprendere che l'attualità si fonda e radica nella storia e penso che questo Congresso dimostri anzitutto la serietà e fruttuosità del lavoro degli storici.

Lo sguardo si è quindi spostato sulla *contemporaneità "più prossima"* ad indicare le codificazioni vigenti e lo spirito teologico e pastorale che le anima. La svolta ecclesiologica del Concilio Vaticano II ha imposto un vero e proprio cambio di

² L'ascendente dell'esperienza giuridica occidentale rischia di trascurare o dimenticare altre realtà, ora, tra l'altro, prepotentemente emergenti, abbiamo perciò parlato di "culture giuridiche" nel senso di diversi patrimoni di conoscenze e criteri di sistemazioni del sapere giuridico, fermo restando, al di là delle diverse declinazione e di una certa specificità dello *ius Ecclesiae*, la supposizione di una cultura giuridica comune dell'umanità da riscoprire e potenziare (si pensi al riconoscimento dei diritti umani).

³ Cfr. R. BONINI, *Appunti di storia delle codificazioni moderne e contemporanee*, Bologna 1990; P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in ID., *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano 2013, pp. 247-263; N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, *Las dos codificaciones canónicas y su lugar en la historia*, in *Folia Theologica et Canonica*, (2013) 159-176.

⁴ Offre spunti di riflessione interessanti P. GHERRI, *Il primo Codice di diritto canonico: fu vera codificazione?*, in *Apollinaris*, 77 (2003), pp. 827-898.

⁵ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *L'insegnamento del diritto canonico in Italia dal Concilio Vaticano I ai codici vigenti*, in *L'insegnamento del diritto canonico*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Glossa, Milano 2014, pp. 31-57 (spec. pp. 40-45).

⁶ Cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, *La ricezione del Codice del 1917 nella dottrina e nell'insegnamento*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. Baura - N. Álvarez de las Asturias - T. Sol, Giuffrè, Milano 2017, pp. 71-119.

paradigma nell'approccio canonistico che probabilmente attende ancora di essere integrato e completato⁷. A questo proposito Il Santo Padre ci ha ricordato "l'esigenza che il diritto canonico sia sempre conforme all'ecclesiologia conciliare e si faccia strumento docile ed efficace di traduzione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II nella vita quotidiana del popolo di Dio" (Discorso del 30 settembre 2017). La "novità" dei codici del 1983 e del 1990 è sicuramente programmatica e di impostazione (l'ampio respiro ecclesiologicalo e comunionale) ma risente ancora di alcune restrizioni o vincoli concettuali (i residui della concezione per stati, una certa visione clericale, l'impianto potestativo, ecc.). Il passaggio dal momento ideativo e propositivo a quello applicativo e analitico-riflessivo d'altronde è sempre complesso e laborioso⁸. L'emersione della *razionalità del sistema* e l'*ermeneutica della continuità storica* appaiono allora come i pilastri imprescindibili o, piuttosto, le due chiavi di lettura fondamentali (ragione e storia, natura e cultura sono intimamente associate) per la decifrazione e "decodificazione" del diritto⁹. Il codice resta uno strumento umano estremamente utile e pratico, ma limitato e perfettibile, da integrare nel più ampio panorama della giustizia ecclesiale. Le tutt'altro che trascurabili innovazioni e trasformazioni in atto (si pensi alla riforma del processo di nullità matrimoniale, al riordino della Curia romana o alla revisione del Libro VI) dimostrano la dinamicità del popolo di Dio e la flessibilità della relativa regolazione¹⁰. La vita e le mutevoli esigenze della realtà ecclesiale precedono insomma le norme e l'ordine costituito. L'esame delle sfide attuali si è appuntato principalmente sulla realizzazione della comunione, sull'armonia tra giustizia e misericordia in materia matrimoniale e familiare e sulla gestione e amministrazione dei beni patrimoniali. Le sfere matrimonial-processuale e patrimoniale attualmente rappresentano sicuramente i due settori di maggior impegno e attenzione della letteratura canonistica. Il riscontro dei principi di fondo del modello canonico (uguaglianza e diversità, unità e pluralismo, universale e particolare e il rapporto tra libertà e gerarchia) costituisce ad ogni modo la vera prova della peculiarità e originalità della compagine ecclesiale. Il ripensamento missionario e sinodale della

⁷ L'indicazione fornita da OT 16 è più esigente e impegnativa di quanto sembri.

⁸ «In questi tempi successivi alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto canonico si sta evidenziando un fenomeno già riscontrato negli anni che hanno fatto seguito al Codice del 1917: il metodo esegetico sta avendo molto spazio nella scienza canonica [...] E questo non mi sembra un dato negativo, anzi potrei aggiungere che è un passo necessario che deve essere fatto dalla scienza canonica. Il primo passo della scienza giuridica è l'esegesi del testo legale. È sempre stato così. Ma sarebbe deprecabile che i canonisti si fermassero all'esegesi. Si tratta di un primo passo, ma è un passo da principiante» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, p. 75).

⁹ Cfr. anche C. MINELLI, *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, Torino 2015.

¹⁰ La strumentalità o funzionalità del codice è ben distinta dall'essenzialità del diritto, la frequente confusione tra i due concetti induce al pastoralismo e allo stravolgimento della giustizia.

Chiesa e la conversione delle strutture, ripetutamente additate da Papa Francesco, richiedono al di là di adeguate soluzioni tecniche anche una certa riconformazione mentale da parte degli operatori e degli studiosi¹¹.

Ritengo che l'aspetto più audace e forse più stimolante culturalmente del Congresso sia stata il confronto del diritto canonico con le altre culture religiose e con i diritti secolari. Il dialogo *ad extra* del diritto canonico è stato svolto in prospettiva interconfessionale-interculturale da un canto, e interdisciplinare-ecclesiasticistico dall'altro. La sensibilità ecumenica, interconfessionale e interculturale delle tavole rotonde (rimpiangendo solo l'assenza del dono dell'ubiquità!) è stato un buon antidoto contro la supposizione e la supponenza del monopolio o accentrimento giuridico occidentalizzante e latinizzante assorbente e uno stimolo allo scambio e alla comparazione¹². Il centenario della prima codificazione canonica non poteva non considerare insieme all'*humus* ideologico e al terreno di coltura dei codici l'evoluzione della concezione del diritto secolare, avendo presente non in ultimo la crisi o il tramonto dell'ideale codificatorio che interessa sempre più legislazioni statuali¹³. In molti ordinamenti giuridici il modello dei codici è ritenuto ormai superato o insufficiente, sarebbe pertanto fuori luogo e fuori tempo arroccarsi in una mentalità codicistica chiusa e ristretta. La codificazione ha rotto in parte lo "splendido isolamento" dello *ius canonicum* e lo ha avvicinato alle categorie dei giuristi civili o secolari. Lo scambio e il confronto tra canonisti e civilisti rimane tuttavia uno degli aspetti più critici e carenti per quella proficua collaborazione scientifica prima e interordinamentale poi in cui dovrebbe sboccare il dualismo cristiano. La conoscenza e stima reciproca è la premessa di ogni confronto. Alla ignoranza e diffidenza diffusa si unisce anche la secolarizzazione dominante. Anche in occidente il cristianesimo è passato nel giro di pochi anni da una sorta di egemonia culturale e di indiscussa autorità e riferimento morale a misurarsi con una accesa ostilità ideologica (laicismo) e una accentuata subalternità intellettuale. I contesti secolarizzati, come delineato soprattutto in quest'ultima giornata, mettono dunque duramente alla prova l'identità e la portata del diritto canonico e aprono nuovi scenari di impegno scientifico e civile. La stessa separazione tra canonisti ed ecclesiasticisti va progressivamente assottigliandosi. La presente strettoia offre

¹¹ Cfr. in generale Francesco, es. ap. post-sinodale *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013; M. VENTURA, *Di fronte al magistero del Papa. La responsabilità del giurista*, in *L'Osservatore Romano*, 13-14 dicembre 2016.

¹² Interessa l'affermazione del diritto e della giustizia non semplicemente di una tradizione culturale per quanto insigne e significativa.

¹³ Cfr. G. DORIA, *Tecniche giuridiche e codificazione oggi*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, in corso di pubblicazione; M. AINIS, *La codificazione del diritto oggettivo. Problemi e prospettive*, in *Codificazione del diritto e ordinamento costituzionale*, a cura di P. Costanzo, Napoli, 1999, pp. 27ss.

comunque al canonista l'opportunità di recuperare la coscienza di essere in primo luogo un giurista, nel senso alto e nobile del termine (cultore della giustizia), ma, per così dire, a tutto campo, e richiamare i "legisti" (così venivano chiamati in epoca classica i giuristi civili e tali rischiano di rimanere asservendosi alla mentalità positivista) alla loro autentica vocazione e missione¹⁴.

La scansione del Congresso ha guardato dunque alla luce dell'esperienza della codificazione, senza eccessivi trionfalismi o compiacenze, al *passato*, al *presente* e alle *prospettive* della scienza canonica. In questa linea mi pare utile puntualizzare con positività e propositività tre aspetti epistemologici legati al senso e all'impostazione di questo consesso forse banali ma che non mi paiono del tutto scontati: 1) *l'esigenza di andare oltre il Codice*; 2) *la formazione giuridica dei canonisti e la formazione canonistica dei giuristi*; 3) *la vocazione universalistica ed esemplare del diritto canonico*.

2. L'esigenza di andare oltre il Codice

È ben nota l'affermazione contrariata attribuita al Gasparri: "quod non est in codice non est in mundo!". Simile asserzione risulta oggi chiaramente esagerata e risibile, ma, per quanto non sia probabilmente mai stata pronunciata dal "padre" del *Codex*¹⁵, non è troppo lontana dallo spirito e dalla mentalità che ha accompagnato la ricezione del testo con una sorta di "deferenza sacrale". Basti pensare alle indicazioni date nell'immediatezza della Sacra Congregazione degli Studi, dei Seminari e delle Università: «[...] ipso Codicis ordine ac titulorum capitumque serie *religiosissime servata*, singulos canones *diligenti explanatione interpretari*»¹⁶. Il limite principale tra l'altro non era tanto nella doverosa fedeltà alla norma, quanto nella preclusione di altri riferimenti e tipi di approcci. Come insegna il Pontefice: «la realtà è superiore all'idea»¹⁷. Il rischio di un'impostazione idealistica e latamente normativistica, sganciata dalla vita e dalla realtà ecclesiale, era allora molto forte e penetrante e, non a caso, ha ingessato e forse schlerotizzato l'ecclesiologia societaria e minato alla lunga la credibilità dello stesso *ius canonicum* (l'accusa di "giuridismo" è stata molto aspra e insistente nel contesto conciliare). Al di là delle

¹⁴ Circa la qualificazione e il profilo del giurista nella Chiesa offre spunti significativi P. GHERRI, *Il ruolo ecclesiale del canonista contemporaneo*, in *Apollinaris*, 87 (2014), pp. 81-127.

¹⁵ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. II. Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano 2008, pp. 906-917 (§ 6. *Il ruolo di Gasparri: autore, redattore o coordinatore?*). L'Autore modera o puntualizza l'affermazione dello stesso Presule: «Dal fin qui detto io deduco una verità certa: il nostro Codice di diritto canonico fu composto in Roma principalmente da me, ma ebbe la collaborazione di tutto l'Episcopato latino».

¹⁶ SACRA CONGREGATIO STUDIORUM SEU DE SEMINARIIS ET UNIVERSITATIBUS STUDIORUM, decr. *Cum novum*, 7 agosto 1917, in *AAS*, 9 (1917), p. 439 (evidenziazione nostra).

¹⁷ FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, n. 231.

positive differenze di metodi e orientamenti, sembra acquisito che il diritto canonico debba andare ben oltre il codice. I tempi e i modi di pensare sono cambiati. Coltivare una pretesa o, addirittura, un ideale di completezza ed esaustività del dettato codiciale si è rivelato inane e fallace. Il codice resta uno strumento importante e utile per compendiare buona parte della disciplina ecclesiastica (e non solo), ma assolutamente insufficiente e incompleto per comprendere la giustizia ecclesiale¹⁸. La Chiesa è forse meno sensibile alla “crisi della codificazione” che interessa la cultura secolare, ma non è per nulla esente o immune dall’esigenza di una prudenza e razionalità che definirei “dinamiche”.

Se il tramonto, non della codificazione in quanto tale, ma dell’*utopia codificatoria* (la pretesa di contenere l’intero diritto) è abbastanza assodato **redazione**. Mi pare utile precisare, anche ad evitare equivoci sminuenti, che il codice non è una semplice raccolta di leggi ma un *tentativo di strutturare organicamente la normativa*. La codificazione è stata una scelta scientemente alternativa alla semplice compilazione o consolidazione delle fonti. Specie in un momento di ampi interventi e rimaneggiamenti sui codici¹⁹, occorre sempre aver presente che l’impianto risponde o traduce un preciso disegno ecclesologico. Nuovi interventi o adattamenti si inseriscono pertanto, almeno per ora, in un quadro costituzionale già ben definito. Il pregio principale delle attuali codificazioni (quella che è ritenuta la loro indiscussa novità o modernità rispetto all’impostazione del CIC 1917) sta appunto nella chiarezza e lungimiranza della base concettuale che guida l’intervento legislativo (la dottrina conciliare), ciò non esclude ovviamente future acquisizioni o approfondimenti. Lo sforzo di mantenere la coerenza sistematica e la visione d’insieme è quanto mai apprezzabile. Ogni riforma più generale del diritto della Chiesa parte da un principio o da un presupposto strutturale. Il codice del 1983 (e poi il CCEO del 1990), pur con limiti e insufficienze, sembra riuscito a individuare e sintetizzare adeguatamente (la centralità del fedele cristiano e la collegialità episcopale). È auspicabile quindi che si salvaguardino e accrescano in primo luogo le potenzialità dell’illuminazione conciliare.

¹⁸ Cfr. anche N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, *Derecho canónico y codificación: Alcance y límites de la asunción de una técnica*, 51 (2011), pp.105-136 (spec. pp. 129-130),

¹⁹ Basti pensare all’impianto di Papa FRANCESCO, *litterae ap. motu proprio datae* [= m.p.] *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015; ID., m. p. *Mitis et Misericors Iesus*, 15 agosto 2015. L’ultimo intervento che annoveriamo è m.p. *Magnum principium*, 3 settembre 2017, ma altri presumibilmente ne seguiranno

Superato l'acme dello sbandamento antiggiurista²⁰, mi sembra che sia tornato un clima più sereno, anche se gli studi canonistici non godono ancora di troppa apprezzamento nell'ambito ecclesiale e ancor meno in quello civile. La penuria di giuristi nella Chiesa peraltro è abbastanza evidente. Come è stato già tante volte sottolineato al di là della bontà delle norme conta la qualità delle persone. La sfida del processo matrimoniale e della giustizia ecclesiale in generale è in primo luogo un problema di preparazione e formazione degli addetti e degli studiosi. L'equiparazione dei giuristi con i semplici operatori giudiziari o amministrativi risulta sminuente ed estremamente penalizzante. La concezione meramente esecutiva e la tecnicizzazione dei procedimenti sono la tomba del vero diritto. Se magari non appariva troppo felice l'assonanza della stessa costituzione di promulgazione del codice (*Sacrae disciplinae leges*), alla luce delle considerazioni svolte mi pare poco stimolante l'intitolazione del decreto di riforma degli studi *Novo codice*.... **forse chiarire meglio le due parti di questa frase** Al di là dell'aspetto nominalistico comunque forse vale la pena avviare una riflessione anche sulla sostanza e l'impatto del provvedimento, come ha cominciato a fare la Congregazione. Può valere forse anche a questo riguardo il richiamo e l'invito del Papa: «*Il tempo è superiore allo spazio [...] Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi*»²¹. Solo la pazienza e la laboriosità dell'innesco di processi virtuosi (penso all'investimento nella formazione di giuristi di altro profilo) e l'apertura della mente (anche alle sorprese dello Spirito) supererà il tamponamento delle emergenze e la cronicizzazione delle carenze.

3. La formazione giuridica dei canonisti e la formazione canonistica dei giuristi

La premessa d'obbligo a questa sollecitazione è che il diritto canonico è vero diritto²². L'affermazione rischia di apparire quindi come una tautologia se non se ne comprende il senso e il significato. La formazione canonistica è per definizione giuridica, il buon canonista è pertanto un giurista in senso pieno. Penso però che tra canonisti e giuristi secolari occorre superare definitivamente gli opposti e perniciosi complessi di superiorità o d'inferiorità che spesso condizionano l'apporto "della" e "alla" scienza canonica e imparare a dialogare e collaborare per la comune causa

²⁰ Cfr. J. HERRANZ, *Crisi e rinnovamento del Diritto nella Chiesa*, in ID., *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Milano 2011, pp. 95-104.

²¹ FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, nn. 222-223.

²² «Essere canonista è essere giurista. Poiché il diritto canonico è vero diritto, il canonista è un giurista. La sua missione, il suo ufficio, consiste nel determinare e dire il giusto – il diritto – nella Chiesa» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista*..., p. 48).

della giustizia. La “accettazione” e il ruolo dei colleghi nelle università civili mi pare, ad esempio, che risultino spesso impervi e sofferti.

La relazione del prof. Landau sull’impostazione del diritto canonico classico ha illustrato magistralmente l’atteggiamento dialogico e comunicativo del diritto della Chiesa *melius* “nella Chiesa”²³. Lo scambio e la sinergia col diritto romano e con il diritto germanico è stato sicuramente un fattore di crescita e maturazione per la scienza canonica²⁴. Al di là della felice esperienza dello *ius commune*, l’elaborazione dei giuristi secolari ha costituito uno stimolo e una spinta costante per la canonistica. La modernità ha spezzato probabilmente la sintonia e la convergenza ma non l’omogeneità concettuale e culturale. Negli ultimi due secoli la situazione tuttavia sembra profondamente mutata, a parte la conflittualità ideologica, è cresciuto anche il divario e la reciproca estraniamento scientifica a detrimento di entrambi. Il *Codex*, almeno nella sua idealità e ispirazione (pensando alla scelta del metodo delle istituzioni), cercando di salvaguardare l’identità e di scongiurare derive razionalistiche, ha rappresentato un ponte verso la cultura moderna, salvo poi a chiudersi nelle strettoie dell’esegesi. Con molta rapidità e approssimazione ho riportato alcuni passaggi storici solo per auspicare una sorta di “ritorno alle origini”, ovviamente su basi e in un contesto molto diverso.

Il canonista non penso arrivi alla sua *pienezza e completezza formativa*, se non conosce e, peggio ancora, se disprezza le categorie della modernità o post-modernità giuridica, per quanto possano avere evidenti limiti o insufficienze (basti pensare per esempio all’influenza del positivismo e del pragmatismo²⁵). Non si tratta necessariamente di compiere anche studi civili ma di avere un minimo di conoscenze e di aggiornamento (compito ahimè tutt’altro che agevole nella “bulimia legislativa” contemporanea) e, soprattutto, di “aprirsi” anche alle discussioni e acquisizioni della scienza secolare (si pensi ai principi della partecipazione, della responsabilità o della trasparenza nel settore amministrativo, cui pure si è fatto cenno in questi giorni). L’arte del giurista (dare a ciascuno il suo) è infatti univoca e convergente a prescindere dagli ambiti e dei criteri di regolazione. Più delle conoscenze conta il saper ragionare e cogliere le autentiche esigenze di giustizia. Quello che ho definito lo “splendido isolamento” del diritto canonico nasceva, oltre

²³ Per la questione concettuale cfr. l’ampio inquadramento di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000.

²⁴ Si suole spesso ricondurre la scientificità del diritto canonico o la trattazione organica della disciplina a questo incontro.

²⁵ Cfr. O. DE BERTOLIS, *L’ellisse giuridica. Un percorso nella filosofia del diritto tra classico e moderno*, Padova 2011.

che dalla compiacenza e pretenziosa sufficienza, da un comprensibile atteggiamento di diffidenza e difesa verso il liberalismo e giurisdizionalismo, ma non appare certo sostenibile e proficuo attualmente. Ho già accennato alla crescente estensione degli aspetti ecclesiasticistici nel diritto canonico (se ne è parlato in quest'ultima giornata). L'interdipendenza e le connessioni rendono sempre più necessario che il canonista conosca e dialoghi con i colleghi civilisti. La sensibilità richiesta non è tanto tecnica e normativa quanto concettuale e culturale.

Se la scienza giuridica secolare può fornire stimoli e apporti alla scienza canonica, soprattutto a livello di metodi e di strumenti (la ricerca e l'affinamento degli strumenti garantistici e formali è sicuramente maggiore), la scienza canonica sembra più sensibile e attenta alla sostanza ed effettività della relazione di giustizia²⁶. Il collegamento del diritto con la verità dell'uomo è assodato e coltivato nell'ambito canonico ma sembra spesso ignorato o smarrito nel settore civile. La formazione canonistica dei giuristi è pertanto un'emergenza educativa ancora più delicata e importante, a maggior ragione perché non avvertita e sentita²⁷. Al di là del peso e valore della tradizione nell'esperienza giuridica, la soppressione delle cattedre e, in generale, l'eliminazione dell'insegnamento del diritto canonico dalle università civili, purtroppo già pesantemente in atto, è una grave perdita per la cultura giuridica universale²⁸. L'accento epistemico tipico dello *ius* ecclesiale (quasi come se fosse l'ultimo custode o baluardo della concezione classica: greco-romano-scolastica) evita inoltre l'asservimento alla politica, e talora alla stessa economia, che condiziona i sistemi statuali²⁹. Lo studio del diritto canonico sviluppa insomma *l'autonomia intellettuale del giurista*³⁰. Fermo restando il pregio della specializzazione e qualificazione settoriale (principio importante per il progresso scientifico del sapere canonico), se la configurazione di civilisti "in senso universale" appare ormai utopica e boriosa³¹, il canonista conserva invece una capacità unificante e complessiva. La formazione canonistica favorisce insomma una visione

²⁶ «L'auspicabile dialogo e scambio culturale e interordinamentale porta dunque a riconoscere la finezza formale e tecnica dell'elaborazione secolare ma anche i limiti strutturali e concettuali del pensiero giuridico contemporaneo» (M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma 2015, p. 225).

²⁷ Nella formazione tecnocratica e funzionalistica si finisce col perdere il senso della giustizia e della missione del giurista.

²⁸ G. FELICIANI, *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, in *L'insegnamento del diritto canonico...*, pp. 115-135.

²⁹ «Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull'economia e sulla politica. L'economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l'essere umano. La finanza soffoca l'economia reale» (FRANCESCO, lett. enc. *Laudato si'*, 24 maggio 2015, n. 109).

³⁰ L'etichetta di "servo" della legge o del potere è il completo snaturamento dell'identità e funzione del giurista.

³¹ È una conseguenza della "bulimia normativa e regolamentare", cui si accennava, e della talora esasperata complessità e articolazione della dottrina, della prassi e della giurisprudenza relativa.

unitaria e organica del sistema giuridico, altrove tarpata dagli eccessi della regolazione e procedimentalizzazione.

4. La vocazione universalistica ed esemplare del diritto canonico

Anche in linea con la formazione canonistica dei giuristi vorrei ribadire infine la *vocazione essenzialmente universalistica del diritto canonico* e il valore di *modello e riferimento per gli ordinamenti secolari*. La globalizzazione ha comportato una evidente crisi delle categorie giuridiche tradizionali e richiederà sempre più la riconformazione della *forma mentis* degli addetti (l'orizzonte del diritto ad esempio si sposta sempre più dalla proprietà all'uso e alla fruizione dei beni³²). L'accentramento autoritativo statale e la sovranità territoriale paiono stravolti e superati dai mutamenti sociali in atto e dalla mobilità umana. Il mondo dell'informazione o dell'economia hanno regole e principi che oltrepassano la logica nazionale. Le tendenze centripete e particolaristiche minacciano peraltro il riconoscimento degli stessi organismi internazionali. L'evoluzione è evidentemente incerta e imponderabile, sarebbe miope e ingenuo non percepire la seria svolta epocale in atto con un cambio di paradigma che probabilmente si sta già producendo nella vita prima che nella teoria e nella normazione. Il *pluricentrismo autonomistico* e una maggior attenzione all'*ascrizione personale* sembrano ad esempio criteri più confacenti alla società policulturale e multietnica attuale e futura dell'organizzazione centralistica monopolistica. Gli statuti personali e i modelli confessionali sono destinati a esercitare un'influenza crescente, se non assorbente³³.

L'insufficienza del modello statale porta quindi a guardare ad altre forme di socialità e strutturazione civile. Il sistema canonico, al di là della sua conclamata ascendenza giuridica³⁴, costituisce ancora la compagine umana più numerosa e coesa del pianeta. L'utilità del riferimento non deriva tanto dai numeri o dalla solidità dell'impianto istituzionale³⁵, legato in buona parte alla sua matrice misterica e trascendente, quanto dalla qualità e caratteristiche della sua costituzione. Il principio di organizzazione comunitario (unità nella varietà) e la dialettica

³² Per i nuovi fenomeni economici e le relative dinamiche giuridiche, cfr. ad es. T. TRUA, *Sharing Economy. L'economia della condivisione*, Bologna 2016; A. ALONGI - F. POMPEI, *Conversione digitale*, Roma 2016; E. MOSTACCI - A. SOMMA, *Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law*, Milano 2016.

³³ Si può in parte pensare ad esempio al modello di integrazione confessionale libanese.

³⁴ Cfr. anche P. G. MUCCI, *La Chiesa come società giuridicamente perfetta*, in *Ius Ecclesiae*, 29 (2017), pp. 413-420, che, anche in sintonia con N.P. GUIDI, *La Iglesia como «societas iuridice perfecta». Vigencia, alcance y limites de la expresión histórico canónica. Aproximación histórico canónica y desde el derecho internacional*, Roma 2015, sostiene che si tratti di «Una formula vera ma limitata» (p. 416).

³⁵ L'ampio riconoscimento internazionale e diplomatico della Santa Sede è garanzia della sua capacità di interazione alla pari con altri ordinamenti giuridici primari.

universale-particolare, sviscerati l'altro giorno dal prof. Otaduy³⁶, consentono di compaginare armonicamente e singolarmente autorità e libertà, rapporto che rappresenta il dilemma storico fondamentale di ogni collettività. L'assoluta peculiarità e originalità della dimensione giuridica del *mysterium Ecclesiae*, derivante appunto dalla fonte divina, non è una remora per coglierne il valore e l'efficacia rappresentativa ed esemplare, il piano di salvezza si attua nella storia attraverso il concorso degli uomini. Al di là delle istanze e prospettive ecumeniche, la *communio ecclesiarum* (la coesistenza di numerose Chiese nella comunione cattolica) offre un prototipo significativo e stimolante di cooperazione istituzionale nel rispetto e nella libertà.

Il diritto canonico si caratterizza quindi per la sua flessibilità e l'apertura e per la congenita capacità integrativa. Se l'universalità è un dato incontrovertibile e il decentramento un criterio variabile e integrabile storicamente, l'*esemplarità* è un valore da verificare e misurare costantemente. Fondandosi l'amore e la misericordia, come è stato ripetutamente qui ricordato, sulla giustizia, l'ordine della carità aspira a presentarsi come *spaeculum iustitiae* anche per esercitare coerentemente la sua funzione magisteriale ed esortativa³⁷. L'insidia ci pare derivi dal fatto che la pretesa carismatica o una falsa solerzia pastorale svincolino dall'esigenza (non si tratta di mero rigore) del diritto e inducano a sminuire le forme e le garanzie giuridiche. L'esercizio talora precario e affrettato della giurisdizione e lo stato forse non esaltante della giustizia ecclesiastica (intesa come tutela dei diritti) invitano pertanto a riflettere magari in maniera più fedele la luce della razionalità giuridica. Il confronto con la cultura secolare può fornire anche un riscontro critico alla coerenza del sistema, senza per questo scadere nel logicismo o nel formalismo sterile.

5. Conclusione

In conclusione non posso sottacere una certa soddisfazione per la partecipazione e i risultati di questi lavori. Ribadisco che la questione epistemologica e segnatamente la formazione dei giuristi (ecclesiali e non) mi paiono le sfide del momento. Il Cardinale Segretario di Stato ci ha messo davanti una sfida ecclesiale: "la formazione giuridica nelle nuove generazioni di fedeli chiamati ad esercitare

³⁶ J. OTADUY, *Uguaglianza e diversità, unità e pluralismo, universale e particolare: il diritto canonico alla prova* (Relazione del 6 ottobre 2017).

³⁷ «Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum iustitiae". La Chiesa ha al riguardo una propria e specifica responsabilità» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 gennaio 1979, in *AAS*, 71 [1979], pp. 422-427).

funzioni nella Chiesa”. Il Cardinale Parolin, ci ricordava “la necessità di irrobustire la cultura giuridica in seno a la compagine ecclesiale”. Ciò si significa “attivare il sentire profondo per cui il diritto è strumento di giustizia e questa è presupposto dell’amore” (Discorso del 4 ottobre 2017).

La penuria di validi canonisti è una grave mancanza per la Chiesa, ma anche lo è per la cultura giuridica. Una controtendenza alla svalutazione e marginalizzazione della scienza canonica paventata, come in parte già avvenuto con la scuola laica italiana (la storia talvolta è anche fonte di speranza)³⁸, non può che essere affidata a un’autentica *riappropriazione umanistica degli studi giuridici* ma anche alla *qualità* e al *prestigio* dell’elaborazione canonistica³⁹. Mi auguro che i contributi di questi giorni e l’impegno futuro vadano in questa direzione.

Ringraziamenti:

Come in ogni congresso vorrei concludere con i ringraziamenti. In primo luogo, i relatori delle sessioni, dei workshop, i comunicatori tutti, al comitato organizzatore composto da membri del consiglio direttivo della Consociatio e dalla Prof.ssa Claudia Izzi, che ha agevolato i rapporti con la sede principale dove si è tenuto questo congresso.

Un ringraziamento speciale lo merita il dott. Sergio Destito che ha Coordinato tutta l’organizzazione del Congresso e ha gestito molto bene anche gli aspetti organizzativi e di relazione con le altre Università direttamente coinvolte.

Infine un ringraziamento di cuore a tutta la segreteria organizzativa. Senza di loro sarebbe stato impossibile tenere questo congresso. E non è un frase fatta, e la realtà. Hanno lavorato tante ore, con tanta dedizione. Senza questo staff di persone della Santa Croce, a cui si sono aggiunte alcune forze dell’Ufficio eventi della P. Università Lateranense, questo congresso non sarebbe andato in porto ma nemmeno avrebbe avuto la possibilità di nascere.

Anche un sincero grazie va rivolto a alcune persone che hanno lavorato nel nascondimento: i traduttori. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Grazie della vostra

³⁸ Cfr. S. BERLINGÒ, *Il concetto di diritto canonico nella scuola laica italiana*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. Errázuriz M. e L. Navarro, Milano 2000, pp. 47-69; G. FELICIANI, *Esperienze canonistiche nella Università italiana del secolo XX*, in ID., *Le pietre, il ponte e l’arco. Scritti scelti*, Milano 2012, pp. 35-51; C.M.R. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano 1991.

³⁹ Risulta abbastanza provocatorio il saggio A-J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, a cura di F. Di Donato, Napoli 1993.

professionalità. E scusate se a volte alcune relatori hanno parlato troppo velocemente.

Un grazie a tutte le entità pubbliche e private, civili ed ecclesiali che hanno finanziato questo congresso. In particolare vorrei ringraziare la Banca intesa San Paolo, per il generoso contributo ottenuto tramite la mediazione di Mons. Arrieta, già vice presidente della Consociatio.

Un ringraziamento a nome mio e di tutti nella Consociatio ai membri del consiglio direttivo uscente. Lo avevo già espresso giovedì scorso. Ma vorrei farlo in modo del tutto particolare a quattro professori (Salvatore Berlingò, Pier Antonio Bonnet, Juan Fornés e Paolo Moneta). Siete stati membri del consiglio direttivo della nostra Associazione durante diversi mandati. Avete contribuito a mantenere vivo lo spirito che spinse i fondatori della nostra Consociatio. Siete l'anello che ci unisce a loro. Noi, anche con le persone che diventano parte del consiglio, continueremo questa avventura, di far conoscere e amare il diritto della Chiesa. Vedere tanti partecipanti, futuri cultori del diritto canonico, ci riempie di speranza.